

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n.ro	Data di Adozione
0010621	03/11/2022

Struttura Aziendale	Centro di Costo
Area Gestione Risorse Umane	112010101

OGGETTO: Presa d'atto delle dimissioni anticipate -opzione donna- e contestuale collocamento in quiescenza con effetto 01 gennaio 2023 della dipendente identificata dall'allegato File Privacy.

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.RO 20220011728 DEL 31/10/2022

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE


DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **03/11/2022**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

IL DIRETTORE AREA GESTIONE RISORSE UMANE

VISTA la l. 241/1990, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il d. lgs. 502/92, recante *“Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”*;

VISTA la l. r. Puglia 36/1994, avente ad oggetto *“Norme e principi per il riordino del Servizio sanitario regionale in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, così come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”*;

VISTA la l. r. Puglia 38/1994, avente ad oggetto *“Norme sull' assetto programmatico, contabile, gestionale e di controllo delle Unità sanitarie locali in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”*;

VISTO il d.lgs. n. 165/2001, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;

VISTA la l. r. Puglia 25/2006, avente ad oggetto *“Principi e organizzazione del Servizio sanitario regionale”*;

VISTA la l. r. Puglia 39/2006, ed in particolare l'art. 5, recante istituzione ed individuazione dell'ambito territoriale dell'ASL Bari;

VISTO il d.lgs. 33/2013, recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, così come recentemente modificato dal d. lgs. 97/2016;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale N.2798 DEL 30/12/2009;

VISTA la deliberazione del Direttore Generale N.504 del 29/4/2020 *“Approvazione Regolamento per la predisposizione, adozione e pubblicazione delle determinazioni dirigenziali all'albo pretorio aziendale e relativo manuale utente”*.

PREMESSO che la dipendente di ruolo dell'Azienda, come identificata nell'allegato *“File Privacy”* non soggetto a pubblicazione, ha rassegnato le proprie dimissioni volontarie a decorrere dal 01 gennaio 2023, chiedendo contestualmente di essere collocata in quiescenza a decorrere dalla stessa data, usufruendo della pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (c.d. *“opzione donna”*);

VISTO l'art. 1 co. 9 della L. 23 agosto 2004, n. 243 che, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, prevedeva la possibilità, per le lavoratrici che optassero per una liquidazione del trattamento pensionistico di anzianità secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 18, di conseguire il diritto al trattamento medesimo, in presenza di un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari o superiore a 57 anni (cd *“opzione donna”*);

VISTO l'art. 12 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modifiche nella legge 30 luglio 2010, n. 122 recante *“interventi in materia previdenziale”*;

VISTO l'art. 1, co. 281 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, che, al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'art. 1 co. 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, estendeva la facoltà di accedere al trattamento pensionistico di anzianità (cd. *“opzione donna”*) anche alle lavoratrici che avessero maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'art. 12 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni, entro il 31 dicembre, allorché la decorrenza del trattamento pensionistico fosse successivo a

tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione;

VISTO l'art. 16 del D. L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26 che ha rideterminato i requisiti per poter accedere al trattamento pensionistico anticipato, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 180 (c.d. opzione donna), stabilendo che il diritto è riconosciuto nei confronti delle lavoratrici dipendenti che entro il 31 dicembre 2018 hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età pari o superiore a 58 anni e che il requisito di età anagrafica non è adeguato agli incrementi alla speranza di vita mentre si applicano le disposizioni in materia di decorrenza di cui all'articolo 12 del D. L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (c.d. finestre mobili);

VISTO l'art. 1 co. 476 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 che, a parziale modifica dell'art. 16 del D. L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha esteso la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato (c.d. opzione donna) alle lavoratrici che abbiano perfezionato i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2019;

PRESO ATTO della Circolare INPS n. 18 del 07/02/2020;

VISTO l'art. 1 co. 336 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 che ha ulteriormente esteso la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato (c.d. opzione donna), di cui all'art. 16 del D. L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, alle lavoratrici che abbiano perfezionato i requisiti prescritti entro il 31 dicembre 2020;

VISTO l'art. 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 che proroga i termini per la maturazione dei requisiti richiesti per l'accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna al 31 dicembre 2021;

PRESO ATTO del Messaggio INPS n. 169 del 13.01.2022;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni vigenti, le lavoratrici del pubblico impiego possono accedere al trattamento di quiescenza anticipato (c.d. opzione donna), trascorsi 12 mesi dal possesso dei requisiti minimi di 35 anni di contribuzione e un'età anagrafica pari o superiore a 58 anni, maturati entro il 31/12/2021;

ACCERTATO che la dipendente ha raggiunto i suddetti requisiti minimi ;

RITENUTO di dover risolvere il rapporto di lavoro con la dipendente a decorrere dal 01 gennaio 2023, per dimissioni volontarie, collocandola in quiescenza a far tempo dall'01/01/2023, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D. Lgs. 30 aprile 1997, n. 180 (c.d. opzione donna);

Che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, la dipendente cessata è tenuta ad osservare il divieto di pantouflage, di cui all'art.53, comma 16 ter D.Lgs165/2001, a tenore del quale "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri [...]; tanto al fine di garantire il rispetto della legge 190/2012 e che è tenuto ad assicurare il trasferimento dei file relativi al lavoro svolto presso la ASL BA al proprio Responsabile di riferimento;

DETERMINA

- di prendere atto della cessazione dal servizio della dipendente identificata nell'allegato "File Privacy non soggetto a pubblicazione, a decorrere dall'1/01/2023 (ultimo giorno di servizio 31/12/2022) e di collocarla contestualmente in pensione anticipata, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal D. Lgs 30 aprile 1997, n. 180 (c.d. opzione donna), a decorrere dal 01 gennaio 2023;
- Che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, il dipendente cessato è tenuto ad osservare il divieto di pantouflage, di cui all'art.53, comma 16 ter D.Lgs165/2001, a tenore del quale "i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziale per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri [...]; tanto al fine di garantire il rispetto della legge 190/2012 e che è tenuto ad assicurare il trasferimento dei file relativi al lavoro svolto presso la ASL BA al proprio Responsabile di riferimento;
- Tutti i firmatari del presente atto attestano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis, L. 24190, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), L. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35 bis, D. Lgs. 165/2001;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta alcun onere a carico del Bilancio della

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA A PUBBLICAZIONE NON soggetta A PUBBLICAZIONE

ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali

DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Umane	
-----------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Pecorella Stefania	 Firmato digitalmente il 02/11/2022 09:02
Direttore/Responsabile di Struttura	Quaranta Anna Maria	 Firmato digitalmente il 03/11/2022 10:50